SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2157

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CICOLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

Istituzione della professione di operatore per la sicurezza

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di conferire disciplina giuridica ai soggetti chiamati a garantire la sicurezza e la protezione delle persone.

Fino ad ora queste persone sono state chiamate a compiti delicati e rischiosi senza direttive precise, preparazione e formazione professionale e tutela giuridica. Si tratta di figure la cui attività è diretta alla salvaguardia e alla incolumità delle persone che a loro si affidano. La loro prestanza fisica, inoltre, dovrebbe contribuire a scoraggiare eventuali sequestri di persona.

La regolamentazione di tale attività consentirebbe inoltre di responsabilizzare l'intera categoria evitando episodi spiacevoli spesso frutto di improvvisazione e/o di scarsa preparazione ad un servizio che necessita di provati requisiti morali ed attitudinali.

Le stesse imprese interessate a fornire servizi di «guardie del corpo», se regolarizzate, avrebbero la possibilità di scegliere tra persone che già hanno superato alcune verifiche sulle loro caratteristiche personali e professionali.

L'articolo 1 istituisce la professione di «operatore per la sicurezza».

Gli articoli 2 e 3 definiscono criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione e i relativi requisiti soggettivi.

L'articolo 4 prevede i diversi gradi di qualificazione in cui si articola la professione di operatore per la sicurezza.

L'articolo 5 delinea l'ambito operativo della professione, nonchè i relativi divieti ed obblighi.

L'articolo 6 reca norme in tema di segreto professionale e di tutela della *privacy*.

L'articolo 7 prevede l'adozione di un regolamento ministeriale concernente le scuole di formazione professionale.

L'articolo 8 detta le norme di prima attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della professione)

1. È istituita la professione di «operatore per la sicurezza», la cui attività ha per oggetto la protezione, in forma di prevenzione e di intervento diretto, nei confronti di persone singole o di gruppi di persone, anche per incarichi conferiti da enti o società, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 52, 54 e 55 del codice penale e all'articolo 383 del codice di procedura penale.

2. L'operatore per la sicurezza non può esercitare la propria attività negli ambiti riservati esclusivamente alle Forze di polizia ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni.

3. È fatto divieto di esercitare l'attività di cui al comma 1 del presente articolo a soggetti non in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Autorizzazione)

1. Possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di operatore per la sicurezza in qualità di titolare le persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e che abbiano conseguito il secondo grado di professionalità, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, ovvero le società regolarmente costituite nel territorio dello Stato italiano, che a tale scopo nominano un preposto che sia in possesso dei predetti requisiti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla prefettura competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del richiedente, previa verifica dei requisiti di cui al medesimo comma 1 e acquisito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 3.

(Requisiti)

1. Possono esercitare l'attività di operatore per la sicurezza i cittadini italiani maggiorenni, che non abbiano riportato condanne per delitto non colposo in violazione di disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza, che siano capaci di obbligarsi e che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione professionale tenuti dalle scuole di cui all'articolo 7.

2. I soggetti che abbiano prestato servizio nelle Forze di polizia sono esentati della partecipazione ai corsi di formazione professionale, di cui al comma 1, previa autorizzazione della prefettura competente; ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la prefettura valuta i requisiti di servizio dei predetti soggetti anche sotto il profilo della loro attinenza e compatibilità con i diversi gradi di professionalità dell'operatore per la sicurezza, come definiti ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

(Professionalità)

1. La professionalità dell'operatore per la sicurezza si articola nei seguenti gradi di specializzazione, conseguiti sulla base dell'anzianità di servizio e previo superamento degli appositi corsi di formazione professionale tenuti dalle scuole di cui all'articolo 7:

a) grado iniziale, cui accedono i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 che abbiano superato il corso di for-

mazione di base; tali soggetti non possono direttamente assumere incarichi e possono essere impiegati come dipendenti o collaboratori di soggetti in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2;

b) secondo grado, cui accedono, previa valutazione della prefettura competente, i soggetti di cui alla lettera *a)* che abbiano acquisito un'anzianità di servizio almeno biennale alle dipendenze di una società autorizzata ai sensi dell'articolo 2, che rilascia a tal fine un apposito attestato; tali soggetti possono esercitare l'attività di operatore per la sicurezza in proprio, ovvero in qualità di preposto di una società autorizzata;

c) terzo grado, cui accedono i soggetti di cui alla lettera *b)* che abbiano superato un apposito corso di specializzazione; tali soggetti, trascorso un periodo di un anno di effettivo esercizio dell'attività dopo l'acquisizione del terzo grado di professionalità, possono richiedere alla prefettura competente l'autorizzazione al porto d'armi e all'uso di apparecchi rice-trasmittenti, nonchè all'uso di auto blindate e di ogni altro mezzo o strumento idoneo alla protezione balistica;

d) quarto grado, cui accedono i soggetti che abbiano acquisito un'anzianità di almeno cinque anni in qualità di titolare dell'attività ovvero di preposto di una società autorizzata; tali soggetti possono richiedere alla prefettura competente le medesime autorizzazioni previste per i soggetti di cui alla lettera *c).*

2. I soggetti in possesso del quarto grado di specializzazione, di cui al comma 1, lettera *d),* assumono la qualifica di «operatore specializzato per la sicurezza». Ai predetti soggetti può essere richiesto di prestare la propria opera a supporto dell'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 139 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Il titolare di attività di operatore per la sicurezza, ovvero il preposto di una società autorizzata, può attribuire impieghi attinenti all'esercizio della propria attività professio-

nale solo ai rispettivi collaboratori o dipendenti in possesso di non più di un grado di professionalità in meno di quello da egli stesso posseduto.

Art. 5.

(Ambito operativo)

1. L'operatore per la sicurezza è tenuto a comunicare alla prefettura competente per territorio le attività connesse allo svolgimento dei propri incarichi professionali, anche al fine del necessario coordinamento con la prefettura medesima e nel rispetto delle direttive adottate da quest'ultima con riferimento agli eventuali rischi per il cliente, connessi al servizio per il quale la prestazione dell'operatore per la sicurezza è stata richiesta.

2. È fatto divieto all'operatore per la sicurezza di assumere incarichi concernenti la protezione di persone che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati di particolare gravità, o comunque tali da compromettere l'onorabilità dell'operatore medesimo. La prefettura competente per territorio, su espressa richiesta dell'operatore per la sicurezza interessato, può autorizzare con atto scritto eventuali deroghe al divieto di cui al presente comma.

3. L'operatore per la sicurezza deve tenere un registro nel quale annota i dati anagrafici ovvero la ragione sociale di ogni singolo cliente, la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro e l'oggetto del lavoro medesimo, nonchè, in forma sintetica, le modalità di effettuazione dell'incarico e le diverse operazioni connesse allo stesso.

4. L'operatore per la sicurezza è tenuto a conservare il registro di cui al comma 3 per un periodo di dieci anni e ad esibirlo, a richiesta, all'autorità giudiziaria.

5. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sono definite le modalità di tenuta del registro di cui al

comma 3, anche con riferimento alle procedure per la sua vidimazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

(Segreto professionale e tutela della riservatezza)

1. L'operatore per la sicurezza è tenuto al più stretto riserbo su ogni attività che svolge nonchè in merito ad ogni dato, notizia o accadimento relativo ai propri clienti. Le informazioni relative ai clienti devono essere custodite in maniera tale da garantirne la segretezza, secondo quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive modificazioni.

2. L'operatore per la sicurezza è tenuto a comunicare al cliente per il quale ha prestato la propria attività, a conclusione della prestazione stessa, l'eventuale raccolta di dati che lo riguardano, in ottemperanza alle disposizioni della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7.

(Scuole)

1. ll Ministro dell'interno, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, adotta le norme regolamentari concernenti le scuole di formazione professionale di cui all'articolo 4, e in particolare:

a) definisce i requisiti strutturali e organizzativi di cui le scuole devono essere in possesso per poter richiedere l'autorizzazione all'attivazione dei corsi;

b) definisce le linee generali dei programmi di corso delle scuole, sulla base di

un progetto preliminare redatto dalle organizzazioni sindacali di categoria;

c) determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alla tipologia dei corsi da attivare ed alla relativa programmazione;

d) stabilisce la documentazione, relativa all'organizzazione strutturale dei corsi ed alla loro articolazione teorica e pratica, che le scuole sono tenute a presentare all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, conseguono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di operatore per la sicurezza, con accesso ai primi due gradi di specializzazione di cui all'articolo 4, i preposti o titolari di agenzie riconosciute ai sensi dell'articolo 134 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

2. Le prefetture rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 1 previa verifica della coerenza fra i servizi, svolti da almeno due anni dalle agenzie di cui al medesimo comma 1, ed i princìpi della presente legge.

€ 0,50